

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 3 ottobre 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1 RICORSO CALC. DI DOMENICO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Di Domenico Vitale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2 RICORSO SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **AMMENDA DI €2.000.00,**

**INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO CALCIATORE VITALE DI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

La C.G.F.- III Sezione vista la rilevanza della questione, rimette, al Sig. Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

**3 RICORSO CALC. BARATTO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Baratto Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4 RICORSO CALC. TREMATERRA GIUSEPPE GIANPAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Trematerra Giuseppe Gianpaolo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5 RICORSO SIG. CAMPANA ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Campana Rosario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6 RICORSO ASD MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;
- AMMENDA DI €2.000,00,

**INFLITTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE PRO-TEMPORE SIG, GIOVANNI DE MICCO ED ALTRI SUOI TESSERATI, SIGG.RI ROSARIO CAMPANA, VINCENZO RUSSO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE GIANPAOLO TREMATERRA, IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Mariano Keller di Napoli:

- annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- ridetermina la sanzione dell'ammenda in €4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7 RICORSO CALC. COCCIARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-**

**13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cocciardo Angelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8 RICORSO CALC. BIANCOLINO FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Biancolino Felice. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 3 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete